



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 22 DICEMBRE 2003

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Pesate (LC)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2003
con deliberazione n. 26.

STATUTO**INDICE - SOMMARIO****Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 - Autonomia statutaria e finanziaria
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Storia, territorio e sede comunale
- Art. 4 - Albo pretorio
- Art. 5 - Stemma e gonfalone

**Titolo II
ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 6 - Organi
- Art. 7 - Consiglio comunale
- Art. 8 - Competenze ed attribuzioni del consiglio
- Art. 9 - Sessioni e convocazioni del consiglio
- Art. 10 - Consiglieri comunali
- Art. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 12 - Gruppi consiliari
- Art. 13 - Commissioni consiliari
- Art. 14 - Attribuzioni delle commissioni
- Art. 15 - Giunta comunale
- Art. 16 - Nomina e prerogative della giunta comunale
- Art. 17 - Composizione della giunta comunale
- Art. 18 - Funzionamento della giunta comunale
- Art. 19 - Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 20 - Deliberazione degli organi collegiali
- Art. 21 - Sindaco
- Art. 22 - Competenze del sindaco
- Art. 23 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

**Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E SERVIZI COMUNALI**

- Art. 24 - Obiettivi
- Art. 25 - Struttura
- Art. 26 - Uffici e personale
- Art. 27 - Segretario comunale
- Art. 28 - Servizi pubblici
- Art. 29 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale
- Art. 30 - Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale
- Art. 31 - Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 32 - Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
- Art. 33 - Società per azioni con partecipazione minoritaria
- Art. 34 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

**Titolo IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 35 - Autonomia finanziaria
- Art. 36 - Attività contrattuale
- Art. 37 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 38 - Controllo di gestione

**Titolo V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

- Art. 39 - Obiettivi
- Art. 40 - Convenzioni
- Art. 41 - Consorzi
- Art. 42 - Unione di comuni
- Art. 43 - Accordi di programma

**Titolo VI
PARTECIPAZIONE, ACCESSO
E INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

- Art. 44 - Intervento negli atti
- Art. 45 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 46 - Istanze - Petizioni - Proposte
- Art. 47 - Trasparenza e piena conoscibilità
- Art. 48 - Pubblicità degli atti
- Art. 49 - Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 50 - Diritto di accesso alle informazioni comunali
- Art. 51 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi e la situazione reddituale degli amministratori

**Titolo VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 52 - Associazioni
- Art. 53 - Consulte
- Art. 54 - Forme di consultazione
- Art. 55 - Rilevanza degli elementi acquisiti
- Art. 56 - Referendum
- Art. 57 - Difensore civico
- Art. 58 - Condizioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza
- Art. 59 - Competenze, poteri e mezzi del difensore civico
- Art. 60 - Rapporti con il consiglio comunale

**Titolo VIII
ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 61 - Regolamenti
- Art. 62 - Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 63 - Ordinanze
- Art. 64 - Norme transitorie e finali

PREMESSA

Il Comune di Pescate nel rispetto dei principi irrinunciabili di democrazia, giustizia, di solidarietà e dignità umana e sociale, di pace e libertà, degli alti valori civili e morali contenuti nella Carta costituzionale della Repubblica italiana, formula il presente Statuto in riferimento al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000).

**Titolo I
ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art. 1 - Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Pescate fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco.

2. Il Comune di Pescate è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e civile secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente Statuto.

3. Il Comune di Pescate ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di partecipazione con la Provincia, con i Comuni, di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso ai cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Disciplina inoltre ogni altro aspetto che nell'ambito dei principi fissati dalla legge debba necessariamente essere regolato per garantire la piena operatività dell'ente.

5. Il Comune di Pescate esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio, tutti coloro che vi si trovano provvisoriamente o vi transitano e tutte le cose nello stesso esistenti.

6. Il Comune di Pescate può estendere i suoi interventi a favore dei propri cittadini allorché essi si trovino anche in altri territori comunali, attraverso l'assistenza e la cura dei loro interessi generali, senza peraltro che esso eserciti una propria potestà nell'ambito territoriale di competenza di altri Comuni.

7. Il Comune di Pescate esalta il principio della sussidiarietà valore dell'autonomia intesa come luogo della cittadinanza civile, politica e sociale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Pescate avendo individuato nella persona singola e associata nelle sue aggregazioni l'elemento essenziale ed insostituibile di ogni forma societaria, nonché nel perseguimento dell'utilità verso la persona il motivo prioritario e privilegiato del costituirsi dell'intera comunità comunale:

a) tutela ogni cittadino e gli interessi legittimi di quest'ultimo in tutti gli atti ed i provvedimenti di propria competenza;

b) garantisce l'esercizio della propria influenza a vantaggio del medesimo nei confronti degli enti nei quali si articola la Repubblica Italiana;

c) riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

2. Il Comune di Pescate concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze:

a) il diritto di tutti i cittadini al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali;

b) il diritto e la valorizzazione della vita umana, dalla nascita fino alla morte naturale, concorrendo al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, di formazione, di mantenimento o di recupero del benessere fisico e psichico;

c) la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna;

d) l'aiuto e il sostegno delle componenti più deboli ed indifese della propria comunità, quali i minori, i poveri, gli emarginati, i disagiati, gli anziani, coloro che sono soli ed abbandonati;

e) la promozione ed il sostegno di iniziative di persone ed associazioni che operano per l'assistenza, l'accoglienza, la solidarietà, l'aiuto ai paesi poveri del mondo, la pace, per il rispetto e la dignità della vita;

f) il riconoscimento delle libere associazioni, che evidenzino nel proprio statuto finalità morali, educative, assistenziali e sociali verso la persona, dai giovani agli anziani, indispensabili per l'educazione, lo sviluppo e la salvaguardia della dignità umana attraverso l'organizzazione, la partecipazione e l'integrazione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e l'istituzione di forme di controllo degli stessi;

g) il riconoscimento della presenza educativa della comunità parrocchiale che, pur nella diversità dei ruoli rispetto all'ente comunale, concorre in maniera importante alla crescita ed allo sviluppo morale e civile dell'intera comunità;

h) la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura che, in ogni sua libera manifestazione sia rispettosa della dignità umana, della persona e della comunità civile;

i) il diritto allo studio mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo;

l) l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, le innovazioni educative e scolastiche in stretto collegamento con i vari ordini di scuole, le strutture parascolastiche e la società;

m) la realizzazione di strutture idonee allo svolgimento di attività sportive da parte del singolo cittadino e delle associazioni sportive;

n) la promozione dell'attività sportiva, assicurando il più ampio accesso e la migliore utilizzazione degli impianti, l'educazione motoria ai giovani, la pratica sportiva per ogni fascia di età, coinvolgendo allo scopo associazioni e società sportive;

o) la programmazione di un organico assetto del proprio territorio, la salvaguardia e la valorizzazione delle diverse risorse ambientali esistenti, delle strutture pubbliche e degli ambiti edificati, da potenziare ed armonicamente sviluppare attraverso la pianificazione generale, che tenga conto delle esigenze di vita e di lavoro dei propri cittadini e della corretta utilizzazione del suolo e dell'ambiente, che restano un patrimonio da valorizzare;

p) la tutela dell'ambiente naturale attraverso iniziative volte alla difesa del suolo, alla prevenzione ed all'eliminazione delle cause dell'inquinamento in tutte le sue forme;

q) la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli ambienti naturali di un paese che ha nel lago e nel monte pregevoli elementi caratteristici del territorio;

r) la realizzazione di mezzi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle infrastrutture al fine di realizzare e favorire il diritto all'abitazione;

s) il coordinamento e la regolamentazione delle iniziative pubbliche e private tendenti a favorire lo sviluppo delle attività produttive, industriali, commerciali ed artigianali al fine della creazione e mantenimento dei posti di lavoro a sostegno del diritto al lavoro per i propri cittadini in età lavorativa;

t) la valorizzazione, assieme a tutte le organizzazioni civili e morali attive sul proprio territorio, della politica intesa come costruzione della comunità degli uomini che perseguono e privilegiano la ricerca del bene comune.

Art. 3 - Storia, territorio e sede comunale

La comunità civile di Pescate è custode orgogliosa del proprio passato e della propria storia.

1. Ricorda e riconosce di essa le persone, senza distinzione di fede, cultura, estrazione sociale e civile, i fatti, le situazioni e gli avvenimenti che hanno segnato le tappe fondamentali per la crescita, lo sviluppo morale e civile per l'intera propria Comunità, ne promuove la ricerca e la divulgazione.

2. Rende omaggio perenne ai propri figli caduti, vittime delle guerre, delle persecuzioni, dei campi di concentramento e di ogni tipo di violenza, come testimoniato dal profondo significato del monumento comunale dedicato alle «Vittime della violenza». Ne ricorda il sacrificio e la testimonianza di vita spesa per la difesa dei valori democratici di libertà, giustizia e pace.

3. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti rioni: Torrette inferiori, Torrette superiori, Insirano e Pescalina.

4. Il palazzo civico sede comunale è ubicato in località Torrette superiori, così pure la sala delle adunanze consiliari. Le adunanze degli organi elettivi e collegiali si svolgono nella sede o sala comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi da quelli citati.

Art. 4 – Albo pretorio

1. La giunta comunale individua nella sede comunale un apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, quali elementi di identità e di storia dell'intera comunità pescatese, un proprio stemma e un proprio gonfalone da utilizzare nelle cerimonie ed in pubbliche ricorrenze.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 – Organi

1. Sono organi di governo del Comune il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale. Il sindaco ed il consiglio comunale sono eletti secondo le norme vigenti; la giunta comunale è nominata dal sindaco.

Art. 7 – Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità della legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

4. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. È convocata e presieduta dal sindaco con all'ordine del giorno il giuramento del sindaco, la convalida degli eletti, le comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta, la discussione e approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il sindaco deve riunire il consiglio entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

6. Il sindaco deve riunire il consiglio entro 20 giorni quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, il

consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della giunta e dei responsabili dei servizi.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto.

Art. 8 – Competenze ed attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio comunale esercita la sua potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari, con particolare riferimento al regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Il consiglio comunale ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.

3. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti privilegia il metodo e gli strumenti di programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere le individuazioni degli obiettivi, delle finalità da raggiungere e la descrizione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9 – Sessioni e convocazioni del consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 comma 2, lettera b del d.lgs. 267/2000.

3. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

4. Il consiglio è convocato in via ordinaria, straordinaria, o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

5. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta. Per la convocazione straordinaria l'avviso deve essere notificato almeno 3 giorni liberi prima della seduta. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine precedente è ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere altresì affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

6. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

7. Gli adempimenti previsti nei commi precedenti in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, sono assolti dal vicesindaco.

Art. 10 – Consiglieri comunali

1. Il diritto di candidatura nelle elezioni amministrative spetta agli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 267/2000.

2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Il consigliere anziano è individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune. Sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. La surrogazione avviene mediante attribuzione del posto rimasto vacante, per qualsiasi causa, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, nonché il

diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende municipali ed enti dipendenti tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva alla loro presentazione.

5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri sono previsti dall'apposito regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

8. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.

9. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti secondo le modalità previste dal regolamento nel quale si dovrà comunque garantire ai consiglieri il diritto a far valere le cause giustificative.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale.

2. Ogni gruppo nomina un capogruppo e ne dà comunicazione al segretario comunale.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, anche componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Il regolamento del consiglio comunale prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 13 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le commissioni sono tenute a sentire sindaco e assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

4. Il consiglio comunale può insediare commissioni temporanee o speciali per la trattazione di particolari argomenti di civico interesse o per specifiche inchieste. Le commissioni d'indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine; hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva al loro deposito. La loro composizione, la funzione e la durata vengono stabilite nel regolamento.

Art. 14 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi che la legge, lo statuto e i regolamenti prevedono che debbano ottenere preventivo parere delle commissioni stesse prima dell'ap-

provazione da parte del consiglio comunale e/o della giunta. I predetti organi possono altresì sottoporre al preventivo esame delle commissioni consiliari permanenti determinati argomenti al fine di favorire un migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) nomina del presidente;

b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15 - Giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, della correttezza amministrativa e giuridica.

3. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dallo statuto. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

4. Esamina collegialmente gli argomenti, stabiliti dal sindaco, da proporre al consiglio comunale.

5. Riferisce al consiglio sull'attività svolta.

Art. 16 - Nomina e prerogative della giunta comunale

1. La giunta comunale è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Il sindaco, gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del sindaco e della giunta non ne comporta le dimissioni. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 17 - Composizione della giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il sindaco può nominare un assessore anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, purché non candidato alle ultime elezioni amministrative.

3. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consi-

glio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso esso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

4. Il sindaco in qualsiasi momento può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 18 – Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti, proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. La giunta delibera a maggioranza assoluta di voti; le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre membri.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 19 – Attribuzioni della giunta comunale

1. Alla giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione, a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza del consiglio, del sindaco, del segretario o del personale responsabile.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 20 – Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o una valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata», conformemente a quanto disposto dal regolamento.

4. Cittadini singoli, gruppi od associazioni potranno illustrare istanze e petizioni direttamente durante i lavori del consiglio comunale solo nelle sedute «aperte», essendo riservata la discussione, negli altri casi, ai soli componenti del collegio. Il regolamento di funzionamento del consiglio stabilisce le modalità di attuazione.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco, dal segretario e dall'assessore delegato all'argomento trattato o, in assenza dello stesso, dal vicesindaco. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono firmati dal sindaco, dal segretario e dall'assessore/consigliere incaricato della presentazione dell'argomento, o, in assenza dello stesso, dal vicesindaco.

Art. 21 – Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, ed attua il proprio

personale impegno nello spirito di servizio verso l'intera comunità e verso i singoli cittadini.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale. Dalla legge sono disciplinati i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio e si considerano presentate il giorno stesso al segretario.

5. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 22 – Competenze del sindaco

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento

dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

11. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

13. Il vicesindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16, esercita anche le funzioni previste dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000 alle attribuzioni dei servizi di competenza statale.

14. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

15. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 23 – Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'Ambito dei servizi di cui al presente articolo, il

prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

10. Il vicesindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16, esercita anche le funzioni previste dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000 relativo alle attribuzioni dei servizi di competenza statale.

11. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

12. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Art. 24 – Obiettivi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti – obiettivi e per programmi;
- analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26 – Uffici e personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- la dotazione organica del personale;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità ai criteri ed ai principi statutari.

2. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono: l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.

3. L'organizzazione comunale è basata:

- sull'integrazione funzionale dei vari uffici;
- sulla mobilità interna del personale;
- sull'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
- sulla partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, delle modalità di esercizio delle competenze assegnate alla verifica della rispondenza degli obiettivi;
- sulle conferenze di servizio;
- sulla formazione permanente del personale.

4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

In particolare saranno adottati metodi e tecniche per:

- a) il controllo di gestione;
- b) la contabilità analitica;
- c) l'automazione negli uffici e nei servizi.

5. L'amministrazione comunale riconosce a ciascuna area esistente il ruolo di struttura fondamentale nell'organizzazione dell'ente. Alle strutture di massima dimensione e polifunzionali è preposto un funzionario abilitato ad assumere veste esterna nei rapporti intrattenuti con altri enti pubblici e privati.

6. Ai fini del rilascio di pareri, attestazioni e certificazioni di regolarità tecnica e contabile, nonché dell'attestazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000, responsabile del servizio è il soggetto che appartenente almeno alla VI qualifica funzionale, assunto anche a tempo determinato, oppure incaricato nella forma della collaborazione esterna convenzionata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, ha, anche di fatto, la responsabilità e la direzione di un servizio. Il regolamento del personale potrà prevedere forme di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e disciplinerà i presupposti per il ricorso a tali collaborazioni, i requisiti dei collaboratori, le modalità di scelta, i criteri per la determinazione del compenso e quant'altro necessario per rendere trasparente la collaborazione.

7. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati, sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, secondo quanto stabilito per legge. Il Comune, secondo quanto definito dal presente statuto, secondo il proprio ordinamento e rispetto della normativa vigente, disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolate dal codice disciplinare e dalle norme previste per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 27 - Segretario comunale

1. Il Comune di Pescate ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del d.lgs. 267/2000. È possibile anche attuare l'istituto della convenzione con uno o più Comuni per la gestione del servizio di segreteria, secondo le prescrizioni dell'Agenzia.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del d.lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della Provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Art. 28 - Servizi pubblici

1. Il Comune di Pescate, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del d.lgs. 286/1999 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi

Art. 29 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici comunali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali il Comune, anche in forma associata, si avvale:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito

alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti del Comune con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. Il Comune può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Il Comune, anche in forma associata, può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dal Comune. Alla società suddetta il Comune può anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dal Comune, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

Art. 30 – Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 31 – Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dai commi 9 e seguenti del presente articolo.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Comune ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

9. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di funzionamento e le dotazioni sui beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

10. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

11. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

12. Il consiglio comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:

- a) bilancio di previsione e sue variazioni;
- b) atti programmatori;
- c) conto consuntivo;
- d) pianta organica e sue variazioni.

13. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

14. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da due consiglieri. Salvo revoca, restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

15. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti nel regolamento.

16. Il presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

17. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

18. Gli amministratori delle istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi sabiliti dal consiglio comunale. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle sue aziende e istituzioni. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del comune. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surrogazione degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 32 - Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. Il Comune di Pescate può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al d.lgs. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 474/1994.

5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116 del d.lgs. 267/2000.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni del Comune e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; il Comune se non intende partecipare alla società ha diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

Art. 33 - Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 30 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria del Comune è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 26/1995, convertito, con modificazioni dalla legge 95/1995, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, il Comune partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 218/1990, e successive modificazioni.

Art. 34 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 35 - Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 36 - Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 37 – Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata da un revisore del conto eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 234 del d.lgs. 267/2000.

2. Il revisore dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta. È revocabile solo per inadempimento ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini di legge. La revoca si attua con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione deve riferirne al consiglio comunale.

4. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

a) collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni.

6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statuarie e regolamentari vigenti.

Art. 38 – Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 165/2001, dal d.lgs. 267/2000, dal proprio statuto e dai regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi fi-

nanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi e i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile, per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Titolo V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 39 – Obiettivi

1. Il Comune di Pescate concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune, al fine di conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con gli altri enti locali, promuove e ricerca le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, ai valori e scopi civili e morali che essi perseguono.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e lo Stato, sono informati ai principi di cooperazione, di solidarietà e di coordinazione fra le diverse sfere di autonomia.

Art. 40 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41 – Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statuari, promuove la costituzione di consorzi tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di un'azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'art. precedente.

2. La convenzione consortile, oltre al contenuto prescritto al secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Art. 42 – Unione di comuni

1. Pur nel rispetto e salvaguardia delle proprie finalità ed autonomie, in attuazione ai principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni tra Comuni con-

mini con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 43 – Accordi di programma

1. Il sindaco, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività in più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione e l'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

Titolo VI PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Parte I PARTECIPAZIONE

Art. 44 – Intervento negli atti

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi, favorendo il loro intervento negli atti amministrativi.

4. L'amministrazione ha facoltà di istituire consulte per acquisire pareri sugli atti fondamentali dell'ente. Può inoltre attivare forme di consultazione della popolazione su materie di competenza locale.

Art. 45 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. La facoltà di intervenire nel procedimento è riconosciuta nel modo più ampio ai soggetti che ne hanno titolo secondo l'art.9 della legge 241/90, e non può essere limitata se non per disposizioni di legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il regolamento stabilisce i meccanismi di individuazione dei responsabili dei procedimenti, quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati ed i modi di intervento del cittadino, prevedendo anche la possibilità di forme di contraddittorio tra l'ente ed il soggetto interessato.

4. Il regolamento deve inoltre determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente stabilito per legge, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni previste dalla legge e dal regolamento.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero degli interessati o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito pre-

scindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

7. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

8. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno, e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

9. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto.

10. La giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 46 – Istanze – Petizioni – Proposte

1. I singoli cittadini ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

3. Il 10% dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le istanze, le petizioni e le proposte fatte pervenire da cittadini singoli o associati ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. 267/2000 saranno esaminate da un'apposita commissione consultiva permanente competente per materia che potrà prenderle in considerazione solo se dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. In presenza di tale presupposto, la commissione, sulla base di istruttoria da parte degli uffici interessati, con proprio rapporto indirizzato al sindaco e per conoscenza al consiglio comunale, formulerà le proprie conclusioni in ordine al proseguimento della pratica. Il sindaco, sentita la giunta comunale, nel caso la questione comporti pronunciamiento concretantesi in indirizzi di carattere politico-amministrativo, iscriverà l'oggetto all'ordine del giorno del consiglio comunale. In ogni caso, la commissione dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera degli/dell'interessato, ai/al quale dovrà essere data, a cura del sindaco, risposta scritta entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto.

Parte II DIRITTO DI ACCESSO

Art. 47 – Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi, da quando divengono pubblici ed esecutivi.

Art. 48 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 49 – Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità ai principi sanciti dal presente statuto, è riconosciuto sia ai cittadini singoli che a gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al comma 1 dell'articolo prece-

dente ed anche agli atti interni, ai sensi dell'art.22, comma 2, della legge n. 241/90, sempre che, naturalmente, sussista anche nei confronti di essi l'esigenza della tutela di un interesse giuridicamente rilevante.

2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti a cui lo stesso è interessato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso, nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

Art. 50 – Diritto di accesso alle informazioni comunali

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'amministrazione comunale.

2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.

3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

Art. 51 – Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi e la situazione reddituale degli amministratori

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardano; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

2. Ogni cittadino, iscritto alle liste elettorali del Comune di Pescate, può richiedere per iscritto la situazione reddituale degli amministratori comunali, che verrà rilevata tramite il collegamento comunale con la banca dati del Ministero delle Finanze (SIATEL).

Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52 – Associazioni

Richiamato quanto premesso all'art. 2 del presente statuto:

1. Il Comune di Pescate valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso:

a) forme di incentivazione mirate alla realizzazione di specifiche iniziative;

b) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti amministrativi fondamentali;

c) l'accesso ai dati relativi allo specifico ambito di competenza in possesso dell'amministrazione.

2. Il Comune registra su apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente articolo, le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro che operano sul territorio; criteri per questo riconoscimento sono la rappresentatività, le finalità sociali perseguite, le garanzie di continuità. Tutte le associazioni devono presentare annualmente una relazione contenente un bilancio delle attività svolte nel precedente anno ed un piano contenente i programmi per il futuro.

3. Le associazioni hanno i poteri di iniziativa e proposta previsti dai precedenti articoli.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni ebbono essere precedute dall'acquisizione dei pareri delle stesse.

5. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore delle associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricrea-

tivo o sportivo, nonché a favore di enti ed organismi che svolgano attività produttiva di interesse locale. Le modalità ed i tempi delle erogazioni citate sono fissate da apposito regolamento.

Art. 53 – Consulte

1. Il consiglio comunale ha facoltà di istituire in ogni tornata amministrativa consulte permanenti costituite dai rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sociali e di volontariato che operano negli ambiti specifici al fine di acquisire pareri sugli atti fondamentali dell'ente.

2. Presiede la consulta il sindaco od un suo delegato.

3. Ai lavori delle consulte partecipano di diritto i consiglieri membri delle corrispondenti commissioni consiliari permanenti.

4. Il Comune si impegna a convocare la consulta prima della discussione in consiglio del bilancio di previsione, ad illustrare le linee e le scelte fondamentali del bilancio, a discutere le osservazioni e le proposte formulate dalla consulta previa verbalizzazione e trasmissione degli atti agli organi deliberativi del Comune.

Art. 54 – Forme di consultazione

1. Il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco possono, di propria iniziativa, promuovere consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.

2. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche, definite anche «forum dei cittadini», convocate per trattare specifici temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione.

3. La convocazione delle assemblee avviene con idonee e diffuse forme di preavviso in modo che possano partecipare tutti i cittadini che ritengono di avere interesse ai temi all'ordine del giorno.

4. La convocazione delle assemblee può avvenire anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante l'indicazione dei temi proposti alla discussione.

5. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie od ai residenti in determinati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'amministrazione.

6. La consultazione ha luogo mediante l'invio agli interessati di questionari, nei quali viene precisato il fine della consultazione e viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire al Comune entro il termine indicato.

Art. 55 – Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli vincola l'amministrazione comunale; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 56 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza locale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali o tariffe, su attività vincolate da leggi statali o regionali, su persone, associazioni o gruppi di Pescate, su argomenti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni. L'ammissibilità del quesito referendario è decisa a maggioranza qualificata dal consiglio comunale.

3. Soggetti promotori del referendum sono il 25% del

corpo elettorale o il consiglio comunale a maggioranza qualificata dei 2/3; la raccolta delle firme può essere effettuata da un funzionario comunale addetto o nelle altre forme previste dalla legge.

4. Un apposito regolamento stabilisce le procedure di voto, le materie oggetto di referendum, le modalità di indizione, la copertura economica.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il consiglio comunale vota i conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza qualificata dei consiglieri.

6. Il referendum non è valido se non partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 57 – Difensore civico

Il Comune di Pescate può avvalersi della persona del difensore civico. Il compito del difensore civico può essere espletato in forma associata tramite convenzione.

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto e con una maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri comunali. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Salvo i casi di dimissione, morte e sopravvenute cause di ineligibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto. Egli non è immediatamente rieleggibile.

3. Il consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con deliberazione motivata.

Art. 58 – Condizioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzie di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa.

2. Sono cause di ineleggibilità:

a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio o associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'amministrazione comunale.

3. Sono cause di incompatibilità:

a) la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato o senatore;

b) la qualità di dipendente del Comune o di ente, od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;

c) la qualità di segretario sezionale comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici.

4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri.

Art. 59 – Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Tale relazione è discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua acquisizione al protocollo del Comune.

3. In casi di particolare urgenza o importanza, il difensore civico può farne relazione al consiglio comunale in qualunque momento.

Art. 60 – Competenze, poteri e mezzi del difensore civico

1. Il difensore civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni da questa dipendenti quale garante del buon andamento della pubblica amministrazione per difendere i cittadini da eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione. Il difensore civico interviene d'ufficio oppure su richiesta di parte.

2. Il difensore civico dovrà:

a) raccogliere e verificare le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione e trasmetterle agli uffici competenti;

b) segnalare alle competenti autorità amministrative fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalla legge a favore dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale o in organismi a nomina o controllo comunale;

c) accedere agli atti del Comune ed estrarne copia per meglio assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti definiti riservati per legge. Tuttavia il difensore è tenuto a mantenere il segreto delle notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio.

3. Il difensore civico presenta all'amministrazione comunale una relazione annuale. In caso di particolare urgenza o importanza il difensore civico può farne relazione alla giunta o al consiglio comunale in qualunque momento.

4. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto non recepisce i suggerimenti del difensore che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Per questioni rilevanti e su richiesta del difensore, il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

5. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori sulla base delle presenze documentate. Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Titolo VIII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 61 – Regolamenti

1. Il Comune di Pescate emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto, in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottate nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti mediante un progetto redatto per articoli spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto nell'art.46.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 62 – Adeguamenti delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora le norme del presente statuto fossero in con-

trasto con quanto disposto per le materie trattate da nuove nuove leggi, si applicheranno le disposizioni previste da quest'ultime

Art. 63 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze a carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 comma 2 del d.lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 64 – Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie. Il consiglio comunale approva entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti previsti dallo stesso.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977